Legge di stabilità e legge di bilancio 2016
A.C. 3444, A.C. 3445

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3444	3445
Titolo:	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018
Iniziativa:	Governativa	Governativa
Iter al Senato:	Sì	Sì
Date:		
trasmissione alla Camera:	21 novembre 2015	21 novembre 2015
Commissioni competenti:	XIV Unione Europea	XIV Unione Europea
Sede:	consultiva	consultiva

Il disegno di legge di stabilità

Legge di stabilità 2016

Il **disegno di legge di stabilità 2016 (**C. 3444), approvato in prima lettura dal Senato il 20 novembre 2015, contiene alcune disposizioni di specifico interesse della XIV Commissione, di cui si dà conto, sinteticamente, nel presente dossier.

Per una analisi dettagliata delle disposizioni e, in generale, per una descrizione approfondita degli interventi complessivamente previsti dal provvedimento, si rinvia al dossier schede di lettura (n. 360/2).

Sintesi delle disposizioni di interesse della XIV Commissione

Art. 1, commi 469-474

Comma 469 ***(Fondo per il recepimento della normativa europea)***

Viene disposto un **incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea**, di cui all'art. 41-bis comma 1 della legge 234/2012, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale incremento è **quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020**. Come evidenziato dal successivo comma 470, la disposizione in oggetto è finalizzata al pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia.

Comma 470 ***(Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa)***

Ai fini della tempestiva esecuzione delle **sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea** e al **pagamento degli oneri finanziari a esse connessi**, la disposizioni stabilisce che si provveda - per un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020 - con il *Fondo per il recepimento della normativa europea*, come incrementato dal precedente comma 469. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze, sul cui stato di previsione insiste il Fondo, attiva il **procedimento di rivalsa** a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna: procedimento che prevede espressamente la possibilità di attivare la **compensazione con trasferimenti dello Stato** verso le suddette amministrazioni.

Comma 471 ***(Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi)***

La disposizione interviene a disciplinare nel dettaglio la **tempistica e le procedure da porre in essere in caso di violazione della normativa europea** accertata con sentenza della Corte di giustizia. Le misure previste vanno dall'assegnazione agli enti inadempienti di un **termine congruo per l'adozione** dei provvedimenti richiesti all'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Governo o alla **nomina di apposito commissario.**

Comma 472 ***(Risorse proprie bilancio UE)***

La norma provvede a dare **piena e diretta esecuzione alla decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alle risorse proprie dell'Unione europea (UE) per il periodo 2014-2020**. Tale decisione entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, in conformità alle rispettive norme costituzionali, e si applicherà retroattivamente **dal 1º gennaio 201**4. In base alla nuova disciplina, l'Unione potrà mobilitare risorse proprie da destinare a stanziamenti per pagamenti fino a un importo massimo dell'1,23% della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri nel corso del periodo 2014-2020, mentre l'importo totale degli stanziamenti per impegni non potrà superare l'1,29% del reddito nazionale lordo dell'UE.

Comma 473 ***(Adeguamento per via regolamentare ad atti dell'Unione europea)***

La disposizione, **introdotta dal Senato**, modifica la disciplina riguardante l'**adozione di regolamenti che rendano applicabili atti dell'Unione europea**, qualora essi siano adottati **in esecuzione** di disposizioni già recepite nell'ordinamento nazionale, prevista all'articolo 36, comma 1, della L. 234/2012. Per effetto della modifica, si istituisce pertanto una disciplina autonoma rispetto al dettato dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 recante 'Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri'.

Comma 474 ***(Estensione dei Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FESR ai liberi professionisti)***

Il comma, **introdotto dal Senato**, esplicita l'**equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese (PMI) per quanto concerne l'accesso ai finanziamenti dei fondi struttural**i (Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e Fondo sociale europeo FSE) e dei relativi Piani operativi regionali (POR) e nazionali (PON) per il periodo 2014-2020.

La disposizione trova la propria giustificazione nella necessità di equiparare, per quanto attiene alla eleggibilità ai fondi europei, le libere professioni alle imprese, secondo una prassi consolidata a livello europeo. Secondo quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 361, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, espressamente richiamata dal Regolamento UE n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui fondi strutturali), infatti, il fattore determinante per l'identificazione di un'impresa non è costituito dalla forma giuridica - come nel nostro ordinamento - ma dall'attività economica esercitata.

Politiche di coesione

Il disegno di legge di stabilità reca inoltre numerose misure volte all'accelerazione della **spendibilità delle risorse** destinate agli **investimenti cofinanziati con le istituzioni europee**, intervenendo sia sulla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 che sul nuovo ciclo 2014-2020. Uno specifico intervento riguarda il ruolo della **Cassa Depositi e Prestiti**, ai fini dei progetti ricompresi nel Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). L'intervento in materia rileva anche ai fini dell'utilizzo, ai fini della manovra delineata dal disegno di legge in esame, della "clausola investimenti".

Le spese che possono essere considerate per tale clausola - che equivale a circa 0,3 punti percentuali di Pil - riguardano i cofinanziamenti per progetti di investimento finanziati anche dal FEIS, i cofinanziamenti nazionali per i fondi strutturali europei, le spese per le Reti transeuropee (Trans-European Network, TEN) e le spese per il Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF).

In relazione a tali tipologie di spesa, **nell'ambito delle uscite previste per il 2016** è previsto un ammontare di spesa nazionale relativa a progetti cofinanziati dall'Unione europea costituita dagli importi, pari a 2,85 miliardi, relativi ai quattro fondi strutturali europei (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) cui si aggiungono le risorse connesse all'iniziativa sull'occupazione giovanile (YEI) per 200 milioni, le risorse del CEF per 1,05 miliardi e quelle dei cofinanziamenti nazionali di progetti finanziati anche dal FEIS, sempre per 1,05 miliardi.

La spesa complessiva ammonta quindi a **5,15 miliardi**, e costituisce la base della richiesta della clausola per un ammontare di **0,3 punti** percentuali **di PIL.** A fronte di tali importi, è contabilizzata una spesa pari a 6,15 miliardi di cofinanziamenti europei. In totale, dunque, l'ammontare di progetti che il Governo intende attivare grazie alla clausola è pari a **11,3 miliardi**.

Art. 1, commi 453-464, 465, 475-482

Commi 453-464 (*Norme per l'accelerazione degli interventi cofinanziati*)

Per quanto concerne il **nuovo ciclo di programmazione 2014-2020**, vengono introdotte disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso **l'istituzione, da parte delle Regioni** e province autonome, di appositi **organismi strumentali regionali** cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento

nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali. La finalità che si intende conseguire con le disposizioni in questione è quella di realizzare un contesto contabile più favorevole per gli interventi confinanziati, superando le difficoltà ed i vincoli di natura finanziaria (che talvolta ostacolano la spendibilità delle risorse disponibili per tali investimenti) connessi all'operare dei vigenti meccanismi che regolamentano il concorso delle amministrazioni territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Comma 465 (*Completamento interventi cofinanziati 2007-2013*)

Quanto al completamento dei progetti inseriti nella **programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013** non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare i pagamenti), invece, si consente da parte delle amministrazioni territoriali interessate **l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale** destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla **programmazione 2014-2020**. Per progetti non conclusi della programmazione 2007-2013 a titolarità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, si prevede – allo scopo di consentire anche a tali amministrazioni di poter chiudere gli investimenti in tempo utile - che le risorse dalle stesse utilizzate siano reintegrate nei loro confronti da parte del CIPE, a valere sulle disponibilità della nuova programmazione del Fondo sviluppo e coesione. L'utilizzo delle risorse ora consentito dalla norma in esame viene disposto in quanto i progetti cofinanziati dall'Unione europea non conclusi alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali entro il 31 marzo 2017, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea dell'intero contributo europeo di cui tali interventi hanno usufruito nel periodo 2007-2013.

Commi 475-482 *(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)*

Infine, si individua la **Cassa depositi e prestiti** S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata. A tal fine la norma attribuisce alla CDP la qualifica di istituto nazionale di promozione, ed inoltre prevede che, onde perseguire l'obiettivo di supportare la costituzione delle Piattaforme di investimento previste nell'ambito del **Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS**), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

Il disegno di legge di bilancio

Bilancio annuale di previsione

Il disegno di legge del **bilancio annuale di previsione** dello Stato è disciplinato dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) .

Ai sensi dell'articolo 21, le **previsioni di entrata e di spesa** contenute nel bilancio sono formate sulla base della **legislazione vigente**, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (DEF); le previsioni sono esposte in termini di **competenza** e di **cassa**.

La tradizionale concezione della legge di bilancio come legge meramente formale, che fotografa i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare (compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuote sul bilancio attraverso la nota di variazioni) è stata, in parte, superata dalla legge di contabilità, che ha introdotto la c.d. **flessibilità del bilancio**, in base alla quale, con la legge di bilancio, è possibile effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie, relative anche ai **fattori legislativi**, purché compensative all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa (art. 23 della legge n. 196/2009) ovvero tra missioni diverse secondo quanto disposto da più recenti disposizioni che hanno innovato in materia di flessibilità di bilancio (art. 2, co. 1, D.L. n. 78/2010).

Nel disegno di legge di bilancio per il 2016 è presente, **in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa**, il "Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi", che espone le **autorizzazioni di spesa** di ciascun Ministero che sono state **rimodulate dal disegno di legge di bilancio.**

Il disegno di legge di bilancio si presenta strutturato in **Missioni** e **Programmi**. Con tale nuova classificazione - introdotta a partire dal 2008 - è stata operata una strutturazione in

senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.

Le **unità di voto** parlamentare sono individuate: a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**; b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa. Ogni unità di voto deve indicare: l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), nell'anno cui il bilancio si riferisce; le **previsioni** delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

La dotazione finanziaria dei programmi di spesa è presentata, inoltre, distinta in spese "**rimodulabili**" (vale a dire, spese autorizzate da espressa disposizione legislativa ovvero spese di adeguamento al fabbisogno) e "**non rimodulabili**" (spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo sulle variabili che concorrono alla loro formazione. Esse corrispondono, in sostanza, alle spese obbligatorie).

Nel disegno di legge di bilancio le informazioni relative alle singole unità di voto sono riportate nella **Nota integrativa** a ciascuno stato di previsione, che contiene le **schede illustrative dei programmi** di spesa del Ministero e delle leggi che lo finanziano, nonché il **piano degli obiettivi** correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, con espressa indicazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti.

Le politiche di bilancio in ambito UE per il 2016 e per il triennio 2016-2018

Legge di bilancio 2016

Nel presente dossier si dà conto delle parti del disegno di legge di bilancio per il 2016 (C. 3445) di interesse della XIV Commissione.

Le **politiche in ambito UE** sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (**Tabella 2** allegata al disegno di legge di bilancio) e più precisamente nella **Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo (4)**.

All'interno della missione, che si articola in numerosi programmi, di competenza di vari Ministeri, è ricompreso il ***Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE*** **(4.10)**, che viene realizzato dal **Ministero dell'economia e delle finanze** e fa capo al Centro di responsabilità Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si osserva che la Missione 3 della Tabella 2 del disegno di legge dl bilancio corrisponde al numero 4 della numerazione generale che le Missioni hanno all'interno dei documenti di bilancio. Si segnala inoltre che nella Nota integrativa della Tabella 2 sono evidenziati gli obiettivi dell'azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tra i quali vi è "il rafforzamento del governo economico dell'UE, mediante azioni di supporto per le Amministrazioni coinvolte negli interventi dell'Obiettivo Convergenza territoriale ed economica".

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2)

Per l'**anno finanziario 2016** il disegno di legge di bilancio - come modificato dalla Nota di vaziazioni approvata dal Senato (C. 3445-*bis*) - prevede per il *Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* uno stanziamento pari a **23.753,9 milioni di euro**, con un **aumento di 800 milioni di euro** rispetto alle previsioni assestate 2015.

Nella legge di bilancio 2015 per la medesima spesa era previsto uno stanziamento di 23.953,9 milioni di euro, che le previsioni previsioni assestate hanno ridotto a 22.953,9.

Durante l'esame al Senato dei documenti di bilancio, lo stanziamento relativo al *Programma 3.1* è stato **ridotto di 50 milioni di euro** derivanti da:

- un incremento di 50 milioni di euro del capitolo 2815 (*Fondo per il recepimento della normativa europea*) disposto dall'articolo 1, comma 469 del disegno di legge di stabilità 2016;
- una riduzione di 100 milioni del capitolo 7493 (*Fondo di rotazione per le politiche comunitarie*) previsto nella tabella E del medesimo disegno di legge.

Per i **successivi anni finanziari** del triennio considerato, lo stanziamento è pari a **24.103,9 milioni** di euro per il 2017 e pari a **24.703,9 miloni** di euro per il 2018.

Le variazioni apportate dal Senato al disegno di legge di stabilità 2016 **non determinano effetti sugli anni 2017 e 2018 i**n quanto comportano:

- un incremento di 100 milioni di euro del capitolo 2815 (*Fondo per il recepimento della normativa europea*) disposto dall'articolo 1, comma 469 del disegno di legge di stabilità 2016;
- una riduzione di 100 milioni del capitolo 7493 (*Fondo di rotazione per le politiche comunitarie*) previsto nella tabella E del medesimo disegno di legge.

Per il **triennio 2016-2018** l'evoluzione degli stanziamenti relativi al **Programma 3.1** viene evidenziata nella seguente tabella:

Programma	2016	2017	2018
3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	**23.753.898**	**24.103.897**	**24.703.897**

I **capitoli** direttamente interessati al *Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE* registrano le seguenti **variazioni**:

Capitolo 2751

- **Capitolo 2751** – *Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sulla risorsa IVA*: **16.600 milioni di euro**, con un **aumento di 1.100 milioni** di euro rispetto alle previsioni assestate 2015. Nel 2017 si prevede una lieve riduzione dello stanziamento il cui importo previsto è pari a 16.500 milioni di euro, successivamente aumentato a 17.100 milioni di euro nel 2017;

Capitolo 2752

- **Capitolo 2752** – *Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi zucchero*: **2.600 milioni di euro**, con un **aumento di 200 milioni** di euro rispetto alle previsioni assestate 2015. Per gli anni successivi si prevede una lieve diminuzione dello stanziamento nel 2017 (2.500 milioni) ed una conferma nel 2018 (2.600 milioni). La variazione è proposta per tenere conto del prevedibile andamento dei dazi doganali.

Per il **triennio 2016-2018** l'evoluzione degli stanziamenti relativi ai **capitoli** considerati viene evidenziata nella seguente tabella:

Capitolo	*2016*	*2017*	*2018*
2751 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di **risorse RNL e IVA**	**16.600**	**16.500**	**17.100**
2752 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di **risorse proprie**	**2.600**	**2.500**	**2.600**

Capitolo 2815

E' presente nel programma - a decorrere dal prossimo esercizio finanziario - il **capitolo 2815**, relativo al **Fondo per il recepimento della normativa europea**, istituito dalla Legge europea 2014 (legge n. 115/2015) con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

L' articolo 28 della legge 29 luglio 2015, n. 115, **ha istituito un fondo** finalizzato a consentire il **tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea**, attraverso l'introduzione dell'articolo *41-bis* alla legge n. 234/2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il Fondo, denominato "*Fondo per il recepimento della normativa europea*", è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di **50 milioni** di

euro annui a decorrere **dall'anno 2016**. Tali somme sono destinate al finanziamento delle sole spese derivanti dagli adempimenti necessari al recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente.

Il disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444) prevede, all'articolo 1, comma 469 un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020. Il successivo comma 470 dispone, inoltre, che tale incremento è finalizzato al pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia.

Capitolo 7493

Infine, per il **capitolo 7493,** il disegno di legge di bilancio 2016 dispone uno stanziamento di **4.450 milioni di euro** relativo al **Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie**, con una **riduzione di 500 milioni di euro** rispetto alle previsioni assestate 2015. Le previsioni relative agli anni 2017 e 2018 vedono un sensibile incremento con uno stanziamento di **4.950 e 4.850 milioni di euro**.

Per effetto dell'approvazione presso il Senato del disegno di legge di stabilità 2016 - Tabella E, tali stanziamenti sono **ulteriormente ridotti di 100 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

Lo stanziamento del **capitolo 7493** viene esposto anche nella **Tabella E** allegata al disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444), in cui si dispone un **definanziamento** di **100 milioni** per **ciascuna annualità** del periodo 2016-2020, come di seguito evidenziato:

Missione: L'Italia in Europa e nel mondo *Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* Ministero economia e finanze (cap. 7493)				
(migliaia di euro)	***2016***	***2017***	***2018***	***2019 e 2020***
Bilancio (a legislazione vigente)	4.450.000	4.950.000	4.850.000	10.000.000
Definanziamento Tab. E	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 200.000**
Importi esposti in Tabella E	*4.350.000*	*4.850.000*	*4.750.000*	*9.800.000*

Si rileva che sul capitolo 7493 sono iscritte le **risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali**: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. La funzione del Fondo, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea (IGRUE), è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le politiche di coesione) a quelle che l'Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali.

Il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato:

- il conto corrente n. 23211, che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: **finanziamenti CEE**";
- il conto corrente n. 23209, che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: **finanziamenti nazionali**".

Il Fondo di rotazione viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilità.

Valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB)

Pareri della Commissione europea

Lo scorso 16 novembre 2015 la Commissione europea ha completato il processo di **valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB**), che gli Stati membri della zona euro hanno l'obbligo di presentare entro il 15 ottobre.

La procedura di valutazione dei DPB è stata istituita dal cd. *Two-Pack*, e in particolare dal Regolamento UE n. 473/2013, che ha introdotto un calendario e regole di bilancio comuni per gli Stati membri della zona euro. Nello specifico, il Two-Pack prevede che gli Stati membri della zona euro pubblichino entro il 30 aprile i loro piani di bilancio a medio termine (programmi di stabilità), indicando inoltre le loro priorità politiche per la crescita e l'occupazione per i 12 mesi successivi (programmi nazionali di riforma) nell'ambito del Semestre europeo sul coordinamento delle politiche economiche. Prevede altresì che gli Stati membri della zona euro rendano pubblici entro il 15 ottobre i loro documenti programmatici di bilancio, e adottino entro il 31 dicembre i loro

bilanci per l'anno successivo.

La Commissione esamina ciascun progetto di bilancio, e formula un parere in merito entro il 30 novembre. Se individua gravi inosservanze degli obblighi del Patto di stabilità e crescita, può chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano riveduto. La Commissione pubblica inoltre una valutazione globale delle prospettive di bilancio dell'intera zona euro per l'anno successivo.

Nel valutare i DPB degli Stati membri della zona euro, la Commissione utilizza una griglia strutturata in quattro distinte categorie, in base alla quale, sempre rispetto ai requisiti del PSC, i documenti di bilancio possono essere considerati: conformi, sostanzialmente conformi, a rischio di non conformità e non conformi.

Nei pareri emessi dalla Commissione finalizzati a valutare la conformità dei DPB nazionali con le disposizioni del Patto di stabilità e di crescita (PSC) non vengono riscontrati casi particolarmente gravi di inosservanza delle disposizioni del PSC. Tuttavia, in alcuni casi, la Commissione ha evidenziato che gli aggiustamenti di bilancio programmati sono, o rischiano di essere, insufficienti rispetto ai requisiti del patto. A giudizio della Commissione, **Austria, Italia e Lettonia** sono risultati maggiormente a rischio di non conformità tra i dodici paesi sottoposti al "braccio preventivo" del PSC; analoga valutazione è stata fatta nei riguardi della **Spagna**, con riferimento ai tre paesi sottoposti al "braccio correttivo".

Con riguardo all'Italia la Commissione ha valutato che, pur nel quadro di una sostanziale condivisione dei dati e delle previsioni, il DPB 2015 presenti un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine (il pareggio strutturale di bilancio), tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito; nel contempo essa ritiene che l'Italia abbia compiuto alcuni progressi sulle raccomandazioni in tema di *governance* di bilancio. La Commissione non ha pertanto richiesto revisioni a modifiche del Documento, dichiarando la propria intenzione di continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal PSC, anche in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità. In tale contesto valuterà, con riguardo alla clausola sulle riforme strutturali se verranno compiuti progressi nell'attuazione delle riforme strutturali; quanto alla clausola sugli investimenti, la Commissione valuterà se risultano rispettate le condizioni per l'attivazione della clausola sugli investimenti e "*valuterà con attenzione*" se la deviazione dal percorso di aggiustamento determinato dalla clausola in esame "*sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti*".

Per approfondimenti, si rinvia alla Nota n. 32 del Servizio Studi del Senato: *"Il parere della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell'Italia*" (novembre 2015).

Il sistema di finanziamento dell'Unione europea ed i flussi finanziari in favore dell'Italia

Il sistema di finanziamento dell'Unione europea

Risorse proprie dell'Unione europea

Il finanziamento del bilancio dell'Unione per il periodo 2014 - 2020 è disciplinato, in coerenza con l'**articolo 311** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (*ex* art. 269 del Trattato CE), dalla **Decisione** sul sistema delle **risorse proprie 2014/335/UE, Euratom, del 26 maggio 2014**, che ha sostituito la decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al periodo 2007-2013.

La decisione entrerà in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali e si applicherà con effetto retroattivo a partire dal **1° gennaio 2014**.

Il disegno di legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 472) provvede a dare piena e diretta esecuzione alla decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alle risorse proprie dell'Unione europea (UE) per il periodo 2014-2020. In base alla nuova disciplina, l'Unione potrà mobilitare risorse proprie da destinare a stanziamenti per pagamenti fino a un importo massimo dell'1,23% della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri nel corso del periodo 2014-2020, mentre l'importo totale degli stanziamenti per impegni non potrà superare l'1,29% del reddito nazionale lordo dell'UE

In base alla decisione **2014/335,** le risorse finanziarie sono costituite da:

- **risorse proprie tradizionali** (R.P.T.), costituite dai dazi doganali riscossi dai Paesi membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, derivanti da scambi con paesi terzi, nonché da contributi provenienti dall'imposizione di

diritti alla produzione dello zucchero. Tali risorse sono riscosse dai Paesi membri e poi da essi versate alla Comunità, al netto del 20% a titolo di rimborso per le spese di riscossione;

- **risorsa IVA**: è costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro calcolato applicando un'aliquota uniforme (0,30%) all'imponibile nazionale dell'IVA. Per Germania, Paesi Bassi, e Svezia è stata concessa, limitatamente al periodo 2014-2020, una riduzione di tale aliquota di prelievo fino allo 0,15 %;
- **risorsa R.N.L**. (Reddito Nazionale Lordo, già P.N.L.), che consiste in un contributo degli Stati membri commisurato alle quote parte dei RNL nazionali sul RNL comunitario, e destinata a finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre due suddette risorse (c.d. "risorsa complementare").

Correzioni

Per il periodo 2014-2020 sono previsti meccanismi di correzione volti a ridurre i contributi netti al bilancio europeo di alcuni Stati membri, ritenuti eccessivi rispetto alla ricchezza nazionale. Il **Regno Unito** beneficia della **restituzione del 66% del proprio saldo netto negativo** (differenza tra quanto versa e riceve dal bilancio UE), in base un complesso sistema in vigore dal 1984; l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la **Germania, i Paesi Bassi e la Svezia** è fissata allo **0,15%;** la **Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia** beneficeranno di riduzioni lorde del proprio contributo RNL annuo pari rispettivamente a **130 milioni, 695 milioni e 185** milioni di EUR; l'**Austria** beneficerà di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 30 milioni di EUR nel 2014 a 20 milioni di EUR nel 2015 e a 10 milioni di EUR nel 2016.

Saldi netti dell'Italia

L'**Italia** migliora significativamente nel periodo 2014-2020 il proprio saldo netto negativo (differenza tra i versamenti al bilancio Ue a titolo di risorse proprie e fondi allocati all'Italia nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale), sia in valori assoluti sia in termini percentuali rispetto al periodo 2007-2013:

	Qfp 2007/2013 Saldo medio annuo 2007/2011		Qfp 2014/2020 Saldo medio annuo 2014/2020	
	% su Rnl	Valori a prezzi 2011	% su Rnl	Valori a prezzi 2011
Germania	-0.32	-8.4	-0.38	-10.6
Francia	-0.25	-5.1	-0.33	-7.3
Italia	**-0.28**	**-4.5**	**-0.23**	**-3.8**
Regno Unito	-0.20	-3.8	-0.33	-6.5
Paesi Bassi	-0.32	-1.9	-0.39	-2.6
Belgio	-0.34	-1.3	-0.19	-0.8
Svezia	-0.28	-1.0	-0.33	-1.4
Danimarca	-0.30	-0.7	-0.31	-0.8
Austria	-0.20	-0.6	-0.26	-0.8
Finlandia	-0.22	-0.4	-0.26	-0.5

Ricalcolo del contributo

Si ricorda che la **Commissione europea** - in seguito all'entrata in vigore nel settembre 2014 del nuovo sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 2010) che sostituisce il precedente SEC 95 e che ha comportato delle correzioni alla base e al metodo di calcolo dei contributi per le risorse IVA e R.N.L. - ha avviato una **revisione dei contributi** dovuti dagli Stati membri sulla base delle risorse IVA e R.N.L. per il **periodo 1995-2013**. Sulla base di tale esercizio **l'Italia dovrebbe contribuire con un saldo di 340,1 milioni di euro entro il 1° dicembre 2014**.

Revisione intermedia

Il Consiglio europeo ha deciso l'istituzione di un gruppo ad alto livello, composto da membri designati dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo, con il compito di **rivedere l'attuale sistema UE delle "risorse proprie"**, con l'obiettivo di assicurare semplicità, trasparenza, equità e controllo democratico.

Il gruppo di studio sulle risorse proprie, presieduto da Mario Monti, comprende i rappresentanti delle tre principali istituzioni coinvolte nella procedura di bilancio: la Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea ed ha il compito di rivedere il bilancio dell'UE. In una prima valutazione, pubblicata nel dicembre 2014, il gruppo sottolinea che il sistema non è cambiato molto negli ultimi 25 anni. Con il calo dei dazi dovuti alla liberalizzazione del commercio, le entrate doganali sono diminuite e la quota delle entrate basata sull'IVA e i contributi nazionali hanno raggiunto l'83% di tutte le entrate del 2013. Il sistema delle risorse proprie è gradualmente diventato un sistema di contributi nazionali, con solo una piccola parte rappresentata dalle risorse proprie autonome.

Per il prosieguo del lavoro, il gruppo di studio si propone di guardare non solo a proposte di

nuove fonti di finanziamento, ma anche alle sfide politiche e istituzionali che hanno portato al fallimento dei precedenti tentativi di riforma. La consegna delle conclusioni è prevista nel 2016 e si prevede che la Commissione utilizzerà i risultati nella sua revisione a medio termine e a lungo termine del bilancio dell'UE 2014-2020..

La contribuzione dell'Unione europea in favore dell'italia

Politica di coesione 2014-2020

Il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013 che stabilisce il **quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020**, unitamente all'Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, prevede un massimale di spesa per l'UE a 28 per il periodo 2014-2020 pari a **959,988 miliardi di euro** in stanziamenti per **impegni**, corrispondente al **1% del reddito nazionale lordo** (RNL) dell'UE e a **908,400 miliardi di euro** in stanziamenti **per pagamenti**, corrispondenti allo 0,95% del RNL dell'UE.

Le spese sono suddivise in sei rubriche che corrispondono alle priorità politiche dell'Unione. Tra queste, la **politica di coesione** è la prima voce di spesa del bilancio UE, con il **34% delle risorse complessive**, nonostante la riduzione della dotazione complessiva rispetto al periodo 2007-2013 (da **348,8 a 325,1** miliardi di euro).

Gli stanziamenti complessivi destinati ai fondi strutturali sono pari in termini di impegni a **325,14 miliardi di euro** (a prezzi 2011, con una **riduzione di circa l'8%** rispetto al periodo 2007-2013), così ripartiti nell'arco dei sette anni di programmazione finanziaria:

Coesione economica, sociale e territoriale (in miliardi di euro)

2014	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
44,67	45,40	46,04	46,54	47,03	47,51	47,92

Si segnala che i **regolamenti** che disciplinano i **fondi strutturali della politica di coesione per il periodo 2014-2020** sono entrati in vigore il **1° gennaio 2014**.

Il quadro normativo comunitario, che definisce gli obiettivi per il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 e gli strumenti finanziari di intervento, è definito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui **Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)**. La disciplina relativa ai singoli Fondi della politica di coesione è contenuta nei Regolamenti n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e n. 1300/2013 relativo al Fondo di coesione, nonché nel regolamento UE n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale agli obiettivi della cooperazione territoriale europea. Con la decisione adottata il 18 febbraio 2014, n. 2014/99/UE, la Commissione UE ha individuato le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali.

Risorse assegnate all'Italia

Le **risorse comunitarie** assegnate **all'Italia per i Fondi strutturali** ammontano a **32,255 miliardi di euro a prezzi correnti** (con un incremento in valori nominali rispetto ai 29,4 miliardi stanziati per 2007-2013), così ripartite:

- **regioni meno sviluppate** (**Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**): 22,324 miliardi;
- **regioni in transizione** (**Abruzzo, Molise e Sardegna**): 1,102 miliardi;
- **regioni più sviluppate** (restanti regioni del **centro-nord**): 7,692 miliardi;
- **cooperazione territoriale**: 1,136 miliardi.

Circa il **96,5 per cento** delle risorse comunitarie sono quindi destinate **all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"**, ed in particolare alle **regioni meno sviluppate**, che restano la priorità fondamentale per la politica di coesione in Italia, per un importo pari a 22,3 miliardi di euro (corrispondente a circa il **72% delle risorse complessive**).

Ai fini della **politica di coesione** per il periodo di programmazione 2014-2020 alle

risorse dei fondi strutturali devono aggiungersi le ulteriori assegnazioni del **Fondo europeo per l'aiuto agli indigenti**, nell'importo di **670,6 milioni** di euro, e dell'**Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI),** pari a **567,5 milioni** di euro (*cfr*. lettera della Commissione UE del 20 dicembre 2013). Nel complesso, dunque, per la **politica di coesione** l'Italia beneficia di **circa 33,5 miliardi** di euro di risorse comunitarie.

In base a quanto disposto nel Regolamento UE n. 1303/2013, nell'impostazione strategica dell'Accordo di partenariato devono essere considerate altresì le risorse a titolo di Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (**FEASR**), che risultano assegnate all'Italia nell'importo di **10.430 milioni** di euro.

Tali assegnazioni risultano così ripartite per le annualità 2014-2010:

	2014	***2015***	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***TOTALE***
FEASR	1.480,2	1.483,4	1.486,6	1.489,9	1.493,2	1.496,6	1.499,8	**10.429,7**

Ulteriori risorse

Si ricorda, infine, che, ai fini della politica di coesione, per l'Italia, oltre alle risorse comunitarie, vanno considerate:

- la quota di **cofinanziamento nazionale**, per un ammontare pressoché pari alle risorse comunitarie, per i **fondi strutturali** posta a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, è fissata dalla legge di stabilità per il 2014 nella misura di **24,5 miliardi di euro**; ad essa si aggiunge il cofinanziamento di fonte regionale. Il cofinanziamento nazionale riguarda anche le risorse comunitarie del **FEASR**, per un importo di **7,7 miliardi**;
- la quota di **cofinanziamento di fonte regionale** da destinare ai Programmi Operativi Regionali (POR) dei **fondi strutturali** (quantificabile in una cifra pari al **30 per cento** del cofinanziamento complessivo del programma), corrispondente a circa **7,5 miliardi.** La quota di cofinanziamento regionale per il **FEASR** è paria **2,7 miliardi**;
- le risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione**, il cui rifinanziamento per il periodo 2014-2020 è stabilito dalla legge di Stabilità per il 2014 in un importo complessivo di circa **54 miliardi di euro**. Di tali risorse, se ne dispone l'iscrizione in bilancio solo limitatamente alla misura dell'80 per cento (**43,8 miliardi**); la restante quota del 20 per cento verrà iscritta in bilancio soltanto all'esito di una apposita verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull'effettivo impiego delle prime risorse assegnate. Il Fondo destinerà l'80% delle risorse per investimenti nelle regioni del Centro-Sud e il 20% nel Centro-Nord.

Nel complesso, dunque, il **volume di risorse** per la **coesione territoriale** nel ciclo di programmazione 2014-2020, **raggiunge i 130 miliardi** di euro, di cui 43,8 miliardi di risorse comunitarie, 42,4 miliardi di cofinanziamento (di cui 32,2 miliardi di cofinanziamento nazionale e 10,2 miliardi di cofinanziamento regionale), cui si sommano i 43,8 miliardi delle risorse effettivamente stanziate in bilancio del Fondo di sviluppo e coesione.

Accordo di partenariato 2014-2020

L'**accordo di partenariato** 2014-2020 stabilisce, per ciascuno Stato membro dell'UE, il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei **fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE),** vale a dire i fondi della **politica di coesione** (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE; e, per i Paesi che ne beneficiano, Fondo di coesione) nonché il **Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale** (FEASR)e il **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca** (FEAMP).

Il ricorso agli accordi di partenariato si colloca nell'ambito di una profonda revisione del metodo e delle regole di programmazione applicabili al periodo 2014-2020 rispetto a quelle relative al periodo precedente 2007-2013. Le maggiori innovazioni concernono l'istituzione di un **quadro strategico comune** per tutti i fondi SIE, che stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia Europa 2020; la concentrazione dell'intervento dei fondi SIE su un ristretto numero di **obiettivi tematici comuni,** connessi gli obiettivi della strategia Europa 2020; lo stretto collegamento della programmazione nazionale con i **programmi nazionali di**

riforma e i programmi nazionali di stabilità e convergenza elaborati dagli Stati membri e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate dal Consiglio sulla base dei medesimi programmi; la ridefinizione delle regole di **condizionalità** per l'erogazione dei fondi; la riserva di efficacia, in base alla quale il **6% degli stanziamenti** complessivi per i fondi strutturali è riservato ai programmi che hanno raggiunto gli obiettivi concordati nell'ambito della Strategia Europa 2020.

Per l'**Italia**, lo **schema di Accordo** di partenariato per la programmazione 2014-2020 predisposto dal Governo italiano è stato **presentato alla Commissione europea il 9 dicembre 2013.** La Commissione ha trasmesso le proprie **osservazioni** il **10 marzo 2014**. Sullo schema di Accordo di partenariato, corredato di una relazione illustrativa sulle scelte strategiche da perseguire, il **17 aprile 2014** è intervenuto il **parere delle Commissioni parlamentari** competenti per materia, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013). L'Accordo in questione è stato **approvato dal CIPE** con delibera del **18 aprile 2014**, successivamente pubblicata sulla G.U. del 9 settembre del medesimo anno. Il **29 ottobre 2014**, a chiusura del negoziato formale, la **Commissione europea ha adottato l'Accordo di partenariato** con l'Italia.

I flussi finanziari Italia - Unione europea

Flussi finanziari

Dal Bollettino statistico pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla situazione complessiva riferita all'**anno 2014**, risulta che nel corso dell'esercizio l'Italia ha versato al Bilancio generale dell'Unione europea **17.188,40 milioni** di euro (nel 2013 sono stati 17.150,40 milioni di euro) ed ha ricevuto **9.881,81 milioni** di euro (nel 2013 sono stati 11.903,56 milioni di euro) per quanto riguarda le risorse attivate per il FEAGA, i Fondi strutturali, il FEASR, il FEP e le altre linee di intervento, facendo pertanto registrare un **saldo negativo** (ovvero la differenza tra i movimenti in entrata e quelli in uscita) pari a **7.306,56 milioni** di euro.

Dall'ultimo Bollettino statistico sulla situazione trimestrale dei flussi finanziari Italia-UE nel periodo **aprile-giugno 2015** risulta che **l'Italia ha versato all'Unione europea, a titolo di Risorse Proprie, circa 3.800,33 milioni** di euro, di cui 2.962,19 milioni a titolo di Risorsa RNL, 420,81 milioni di euro a titolo di dazi doganali e zucchero e circa 417,33 milioni di euro a titolo di Risorsa IVA.

Nello stesso periodo sono stati disposti **accrediti** a favore dell'Italia per un ammontare complessivo di circa **3.179,66 milioni** di euro, tra cui si evidenziano **2.053,16 milioni di euro** per l'attuazione degli interventi strutturali e **1.069,12 milioni di euro** a titolo di FEAGA, per l'attuazione della Politica Agricola Comune in Italia.

Pertanto nel secondo trimestre 2015, dal confronto dei dati relativi ai versamenti al bilancio comunitario con gli accrediti comunitari erogati in favore dell'Italia nello stesso periodo, emerge un **saldo netto negativo** di circa **620,67 milioni** di euro. Viene così confermata una tendenza ormai consolidata da diversi anni, ovvero che i versamenti dell'Italia al bilancio UE sono superiori ai rientri in favore del nostro Paese.

Nel complesso, i fondi accreditati all'Italia nel secondo trimestre 2015 hanno riguardato interventi variamente localizzati sul territorio nazionale, in relazione ai diversi periodi di programmazione, agli obiettivi prioritari ed ai programmi di sviluppo cofinanziati da Bruxelles. La distribuzione geografica degli accrediti evidenzia che, nel secondo trimestre del 2015, il 21,70 per cento delle risorse affluite all'Italia sono state attivate da interventi realizzati dalla regione Campania ed il 18,38 per cento da interventi della regione Sicilia. I programmi gestiti da Amministrazioni centrali che riguardano, contemporaneamente, il territorio di più regioni o l'intero territorio nazionale hanno assorbito, nel secondo trimestre 2015, il 16,53 per cento delle somme accreditate.

Camera Servizio Studi - Dipartimento Affari Comunitari st_affari_comunitari@camera.it - 066760-9409 CD_europa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
UE0029